

Il Giudice,

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 9.1.2015, rilevato che Risarcimento [redacted] s.r.l. ha chiesto la condanna della propria cliente [redacted] al pagamento delle somme previste dall'art. 2 dell'allegato A al contratto di conferimento di mandato rilasciato dalla resistente alla ricorrente per ottenere in via stragiudiziale il risarcimento del danno conseguente al sinistro occorso in data 23.11.2013; rilevato che la società ricorrente ha, in particolare, dedotto che la resistente era receduta dal contratto in data 22.12.2013, di tal che dovevano essere corrisposti a) i compensi individuati all'art. 2 per le attività ivi elencate (esame e studio della pratica, invio denuncia all'assicurazione e così via) b) la somma di € 1.220,00, anticipata dalla ricorrente per la perizia medica (doc. 11) c) il compenso di € 4.000,00 + I.V.A. previsto sempre dall'art. 2 citato, il quale stabiliva un corrispettivo prestabilito in relazione ai diversi scaglioni di quantificazione del danno (doc. 2 di parte ricorrente); rilevato che, nel costituirsi in giudizio, la sig.ra [redacted] ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente rispetto al compenso per la perizia medica, ha affermato il proprio stato di incapacità naturale al momento della sottoscrizione del mandato e ha eccepito la abusività e vessatorietà della clausola contrattuale che prevedeva, in caso di revoca del mandato, la corresponsione di una penale commisurata all'ipotetico danno risarcibile; osservato che, in effetti, la fattura del medico-legale che ebbe a visitare la sig.ra [redacted] è intestata direttamente a quest'ultima (doc. 11 di parte ricorrente); rilevato, al contempo, che non vi è prova che la predetta fattura sia stata saldata direttamente dalla società ricorrente e che l'importo le debba, quindi, essere rimborsato ai sensi del contratto di mandato; ritenuto che, quindi, non debba essere riconosciuta alla ricorrente la somma di € 1.220,00 dalla stessa richiesta; ritenuto, in relazione all'allegato stato di incapacità ai sensi dell'art. 428 c.c., che non siano stati offerti elementi sufficienti ad affermare che la sig.ra [redacted] non fosse in grado di intendere e di volere al momento della sottoscrizione del mandato in data 26.11.2013; osservato che alla resistente, la quale ha riportato a seguito dell'incidente del 23.11.2013 solamente delle fratture e un trauma cranico non commotivo, sono stati somministrati farmaci che notoriamente non incidono sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, quali antidolorifici e analgesici (doc. 1 di parte resistente); ritenuto che, a seguito della revoca del mandato, alla società ricorrente debbano essere riconosciuti i compensi relativi alla attività effettivamente svolta, così come determinati dall'art. 2 citato; osservato che la prova della esecuzione delle attività risulta dai documenti dimessi (docc. da 3 a 7 di parte ricorrente); ritenuto che, quindi, la società ricorrente abbia diritto alla corresponsione della somma di € 800 + I.V.A.; ritenuto che, al contrario, sia da considerarsi vessatoria ed abusiva la clausola, contenuta sempre nell'art. 2 citato, la quale prevede la corresponsione, in caso di revoca del mandato, di una somma predeterminata per ciascuno scaglione di danno;



osservato che detta clausola crea un significativo squilibrio tra i diritti del consumatore (la sig.ra [redacted]) e il professionista che detta clausola ha predisposto (la società ricorrente);

rilevato, infatti, che, al momento della sottoscrizione del mandato, il consumatore non viene informato dell'entità del danno che verrà richiesto a titolo di risarcimento, di tal che il consumatore medesimo non è in grado di conoscere sin da subito a quanto ammonterà la somma che egli sarà tenuto a versare in caso di recesso anticipato, come detto legata alla determinazione del *quatum* risarcibile;

osservato che la quantificazione del danno si fonda, nel caso in esame, su una perizia di parte fatta eseguire dalla stessa società ricorrente, la quale non consente, ad oggi, di determinare con la necessaria certezza quale importo verrà riconosciuto eventualmente alla sig.ra [redacted] a titolo di risarcimento;

ritenuto che la situazione delineata comporta la inaccettabile conseguenza, sotto il profilo della correttezza e dell'equilibrio nei rapporti tra il consumatore e il professionista, che la resistente si potrebbe trovare costretta a versare una somma a titolo di corrispettivo del recesso non proporzionata al danno che in futuro le sarà, se del caso, liquidato, ben potendo accadere che detta liquidazione si discosti dalle indicazioni della perizia di parte commissionata dalla stessa società di infortunistica stradale e posta alla base della determinazione della somma dovuta in conseguenza del recesso;

ritenuto, per quanto sin qui detto, che la società ricorrente non abbia diritto a vedersi riconosciuto l'importo di € 4.000,00 + I.V.A.;

rilevato che la sig.ra [redacted] ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni cagionati dal comportamento imperito della società medesima, la quale ha incaricato una società per la assistenza domiciliare della convenuta senza nulla concordare con quest'ultima, così esponendola al pagamento dei relativi costi, e non ha garantito alla sig.ra [redacted] una adeguata assistenza ortopedica e fisiatrica, con conseguenti danni fisici;

ritenuto che, sotto detto ultimo profilo, la allegazione del danno e, soprattutto, della sua riconducibilità ad un comportamento negligente e imperito della società ricorrente sia affatto generica, non essendo dato di capire quali manchevolezze sarebbero state compiute da Risarcimento [redacted] s.r.l. rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, così come risultanti dal documento 2 di parte ricorrente, e quali specifici pregiudizi ne sarebbero derivati alla sig.ra [redacted]

ritenuto, in relazione ai costi di assistenza domiciliare, che non sia stato chiarito lo specifico inadempimento che Risarcimento [redacted] s.r.l. avrebbe posto in essere rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, anche tenuto conto del fatto che la sig.ra [redacted] ha goduto della assistenza domiciliare e non la ha mai rifiutata adducendo di non averla concordata con la società ricorrente;

ritenuto che ricorrano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto che la domanda attorea è stata accolta solo in minima parte e che la domanda riconvenzionale della sig.ra [redacted] è stata rigettata;

P.Q.M.

condanna [redacted] alla corresponsione in favore di Risarcimento [redacted] s.r.l. della somma di € 800 + I.V.A., oltre agli interessi legali



dall'invio della fattura sino al saldo;
rigetta, per il resto, le domande formulate da Risarcimento [redacted] s.r.l.
nei confronti di [redacted];
rigetta la domanda riconvenzionale formulata da [redacted] a nei
confronti di Risarcimento [redacted] s.r.l.;
compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Venezia, 12 gennaio 2015

Il Giudice
Dott. Silvia Bianchi

